



Bruxelles, 11 novembre 2016
(OR. en)

14189/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0328 (NLE)**

**UD 230
SPG 9**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	21 ottobre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 672 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 672 final.

All.: COM(2016) 672 final



Bruxelles, 21.10.2016
COM(2016) 672 final

2016/0328 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra
l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul cumulo di origine
tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, la Norvegia e la Turchia
nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta si inserisce nel contesto della riforma delle norme di origine dell'SPG del 2010, introdotta dal regolamento (UE) n. 1063/2010, del 18 novembre 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93.

La riforma inseriva, a determinate condizioni, la Turchia nel sistema di cumulo di origine che fino a quel momento era in vigore tra l'Unione, la Svizzera e la Norvegia.

Introduceva inoltre un nuovo sistema di certificazione dell'origine da parte di esportatori registrati la cui applicazione è stata rinviata al 1° gennaio 2017.

Tenendo conto dei succitati elementi, occorre rivedere lo strumento giuridico attualmente applicabile al sistema di cumulo di origine tra l'Unione e la Svizzera. Questo è l'obiettivo della presente proposta.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con la politica commerciale comune, in particolare con le dogane, la libera circolazione dei beni e le norme di origine.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 6; la decisione n. 2001/101/CE del Consiglio del 5.12.2000.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è collegata alla politica commerciale comune, che è competenza esclusiva dell'Unione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto i suoi effetti sono strettamente limitati a quanto necessario per prevedere un'estensione alla Turchia del cumulo esistente per i prodotti di origine svizzera e norvegese.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo. La presente proposta riguarda tale decisione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le consultazioni con i portatori di interessi sono pervenute a un accordo pienamente accettato in tutti i suoi elementi.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata compiuta alcuna valutazione d'impatto in base alla tabella di marcia di accompagnamento e agli orientamenti per legiferare meglio in quanto la proposta si riferisce al cumulo di origine tra l'Unione, la Svizzera, la Norvegia e, eventualmente, la Turchia, un sistema già esistente e che è ora adattato al fine di soddisfare i requisiti tecnici richiesti dall'attuazione del sistema REX al 1° gennaio 2017.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La misura sarà valutata periodicamente dalle parti che intratterranno contatti regolari e saranno coinvolte in sessioni di formazione e riunioni connesse all'attuazione del sistema REX.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il precedente accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera), che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria, approvato per conto della Comunità europea (decisione del Consiglio del 5.12.2000), deve essere sostituito da un nuovo accordo che tenga conto della riforma delle norme di origine dell'SPG adottata dal regolamento n. 1063/2010 del 18.11.2010. A seguito dell'autorizzazione concessa dal Consiglio alla Commissione l'8 marzo 2012, sono stati condotti e conclusi i negoziati con la Svizzera su questo nuovo accordo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v)²,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 41, lettera b, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione¹ i prodotti ottenuti in Norvegia, in Svizzera o in Turchia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul territorio sono considerati originari di un paese beneficiario, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 45 del regolamento delegato stesso (sistema di cumulo).
- (2) A norma dell'articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, il sistema di cumulo si applica a condizione che la Svizzera conceda a sua volta lo stesso trattamento ai prodotti originari di paesi beneficiari in cui sono incorporati materiali originari dell'Unione.
- (3) Per quanto riguarda la Svizzera, il sistema di cumulo è stato inizialmente istituito mediante un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Svizzera. Lo scambio di lettere è avvenuto il 14 dicembre 2000 dopo che il Consiglio aveva dato la propria approvazione con la decisione 2001/101/CE².

¹ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

² Decisione 2001/101/CE del Consiglio, del 5 dicembre 2000, riguardante l'approvazione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco) (GU L 38 dell'8.2.2001, pag. 24).

- (4) Al fine di garantire l'applicazione di una nozione di origine corrispondente a quella contenuta nelle norme di origine del Sistema di preferenze generalizzate (di seguito: "SPG") dell'Unione, la Svizzera ha modificato le proprie norme di origine dell'SPG. Occorre pertanto rivedere l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Svizzera.
- (5) Il sistema di riconoscimento reciproco dei certificati di origine sostitutivi, modulo A, da parte dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera dovrebbe continuare nell'ambito dello scambio di lettere rivisto ed essere applicato, a determinate condizioni, dalla Turchia per facilitare gli scambi tra l'Unione, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia.
- (6) Inoltre le norme di origine dell'SPG dell'Unione prevedono l'attuazione di un nuovo sistema per la creazione di prove di origine da parte di esportatori registrati che sarà applicato dal 1° gennaio 2017. A tal proposito sarà anche necessario apportare modifiche allo scambio di lettere.
- (7) Al fine di anticipare l'applicazione del nuovo sistema e delle relative regole, l'8 marzo 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo in forma di scambio di lettere con la Svizzera per prevedere il riconoscimento reciproco dei certificati di origine sostitutivi, modulo A, o delle attestazioni di origine sostitutive e il trattamento dei prodotti con un contenuto di origine norvegese, svizzera o turca come prodotti con un contenuto di origine dell'Unione al momento dell'immissione sul territorio doganale dell'Unione.
- (8) I negoziati con la Svizzera sono stati condotti dalla Commissione e hanno portato a un accordo in forma di scambio di lettere.
- (9) È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea (di seguito: "l'accordo") è approvato per conto dell'Unione.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica prevista al paragrafo 18 dell'accordo in forma di scambio di lettere per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*